



## *Consiglio Regionale della Puglia*<sup>31</sup>

Art. 48

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 165 del 31-12-2018- Pag-82060

Alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34

(Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri), dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente: "Art. 14 bis

Tumulazione aerata e caratteristiche dei feretri

1. Al fine di favorire la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri tumulati in loculi o tombe è consentita la costruzione di loculi aerati o l'utilizzazione di sistemi innovativi e tecnologici naturali che consentano il recupero di manufatti preesistenti, in assenza di modifiche strutturali e permettano l'aerazione e la riduzione dei tempi di mineralizzazione sia nella tumulazione stagna con controcassa in zinco che nella tumulazione aerata, nel rispetto dei profili igienico sanitari e ambientali.
2. Nella realizzazione di loculi stagni o aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi all'interno del loculo.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 15 dicembre 2008, n. 34

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 99 suppl. del 9-7-2020 Pag. 20/21

All'art. 14 bis della legge regionale 15.12.2008 n. 34 dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

3. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di un filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un filtro biologico, oppure da soluzioni miste al fine di raggiungere lo scopo primario di risolvere i problemi igienici, sanitari e ambientali, la capacità di filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.
4. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute, secondo criteri uniformi stabiliti dai competenti enti di normazione, ai fini di controllo. Il fabbricante del filtro deve essere in possesso di specifica certificazione ed il loro uso deve essere previamente autorizzato dal competente Dipartimento regionale o dal Ministero della Salute.
5. Al fine di uniformare sul territorio regionale il sistema di sepoltura, i Comuni devono adeguare i propri regolamenti in materia di polizia mortuaria entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente disposizione, e ne dispongono i controlli.